

8547		6 GIU. 2011
RUO		Mienna
15	Macroattività	Attività
Accolare Dell		



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668851 - fax 0668897523

e-mail: ufficio1.dgcivile.dag@giustizia.it

Ufficio I

Roma 27/5/2011

Al Sig. Presidente della Corte d'Appello di  
CATANIA

**OGGETTO:** Patrocinio a spese dello Stato - Effetti del provvedimento di ammissione nel processo civile.

In risposta alla nota 25 marzo 2011, con la quale la S.V. ha rappresentato una serie di problematiche riscontrate dalla cancelleria in ragione della esecuzione dei provvedimenti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, per quanto riguarda l'oggetto principale del quesito, non si può che ritenere che gli effetti dell'istituto decorrano dalla data del provvedimento di ammissione, non essendo prevista nel processo civile alcuna eccezione sul punto, come invece stabilito per quanto attiene il processo penale, dall'articolo 109 del Testo Unico delle spese di giustizia che, come noto, prevede che gli effetti decorrano dalla data "in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato".

Per quanto riguarda la complessità delle criticità rappresentate, tutte derivanti dalla mancata notizia del godimento di una delle parti processuali del beneficio in questione da parte della cancelleria e del giudice, si ritiene che non possa definirsi il giudizio senza che tale informazione, essenziale per quanto attiene la gestione delle spese processuali, sia nota e ciò in quanto oltre alla questione riguardante le spese prenotate a debito, rappresentata nella relazione della cancelleria civile, il

giudice nel decreto di liquidazione degli onorari dell'avvocato deve tenere conto delle disposizioni specifiche previste per tale procedura nonché porre a carico della parte soccombente, non ammessa al patrocinio, la rifusione delle spese processuali a favore dello Stato, ai sensi dell'articolo 133 del citato Testo Unico.

L'architettura dell'istituto prevede infatti che la parte ammessa al patrocinio goda dei benefici elencati dall'articolo 131 del Testo Unico ma dispone il recupero delle spese sostenute dallo Stato, ove ovviamente il processo si definisca con un provvedimento che consenta di recuperare tali spese.

Si prega pertanto la S.V. di vigilare sulla corretta attuazione dell'istituto affinché vengano sanate le disfunzioni rappresentate dalla cancelleria ed assicurata la corretta attuazione dell'istituto.

Il Direttore Generale  
Maria Teresa Saragnano



Corte di Appello di Catania - CIRCOLARE N. 42/2011 - Prot. n. 8547/E/15.1.1. del 06 giugno 2011



## PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Catania, li 5 MAR. 2011

Prot. n. 4455/15.1.1  
Rif. prot. prec.  
Rif. n.  
S.F. lo  
Allegati: vari

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Dipartimento dell'Organizzazione  
Giudiziaria del Personale e dei Servizi -  
Direzione Generale del Personale e della  
Formazione - Ufficio I  
Via Arenula, 70.

ROMA

**Oggetto: Quesito sulla decorrenza degli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile.**

Trasmetto, per quanto di competenza, copia della nota del Dirigente amministrativo presso questa Corte, prot. n. 873 del 14.03.2011, con cui si formula il quesito relativo alla questione indicata in oggetto.

Nella specie, si chiedono chiarimenti per verificare:

- se, in campo civile, la decorrenza degli effetti del patrocinio a spese dello Stato, sia dalla data di ammissione e non dalla data dell'istanza;
- quale comportamento si debba adottare nel caso in cui, nonostante, l'esistenza di una delibera favorevole ad una certa data, essa non sia stata né inviata dal Consiglio dell'Ordine né prodotta dal procuratore interessato, se non in data successiva alle iniziative già intraprese dalle cancellerie e dall'ufficio recupero crediti per il recupero del contributo unificato e delle spese forfetarie per notificazioni, trattandosi di materia civile ed essendo quindi onere dell'interessato produrre, nella corretta fase temporale, ogni documento di cui intenda valersi.

A tal proposito, il Dirigente amministrativo, pur essendo del parere che in sede civile l'ammissione al gratuito patrocinio non sia retroattiva, decorrendo dal giorno dell'accoglimento dell'istanza (se ante causam) ovvero da quello in cui l'avvenuta ammissione venga portata a conoscenza del giudice del processo (se in corso di causa), e che il beneficio debba riguardare un

Corte di Appello di Catania - CIRCOLARE N. 42/2011 - Prot. n. 8547/E/15.1.1. del 06 giugno 2011

procedimento in corso o comunque non ancora iscritto a ruolo, e la relativa istanza vada presentata in tempo utile in corso di causa e mai dopo la sua conclusione, anche in considerazione, del fatto che in materia civile l'ammissione è subordinata alla valutazione della fondatezza delle ragioni (e ciò in base ad apposita risoluzione n. prot. 5595 datata 17/1/2006 del Ministero della Giustizia - Dip. affari Giustizia civile, in risposta ad un quesito del Tribunale di Modena, di cui il Dirigente amministrativo di questa Corte però non allega copia), chiede che venga formulato apposito quesito al Ministero della Giustizia.

Pertanto, si chiede che codesto Ufficio voglia esprimere, con cortese urgenza, il suo orientamento in ordine alla fattispecie che si sottopone.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE F.F.

(Dr. *Stefano Scuto*)

